

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, fissate per il giorno 25 settembre 2022

Si rende noto che è disponibile sul sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) la [Delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022](#) (di seguito denominata Regolamento), mediante la quale l'Agcom ha dettato – in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, fissate per il giorno di domenica 25 settembre 2022.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel citato Regolamento, raccomandando comunque la lettura integrale del provvedimento.

SOGGETTI POLITICI

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature si intendono per soggetti politici:

- a) le forze politiche che, al momento dello scioglimento delle Camere, costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
- b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
- c) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
- d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, si intendono per soggetti politici:

- a) le coalizioni di cui [all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
- b) le liste di candidati di cui [all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO (MAG)

I MAG consentono ai soggetti politici la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi (art. 12, comma 1, del Regolamento).

Per quanto riguarda la richiesta dei MAG, si evidenziano i seguenti adempimenti distintamente per quanto riguarda le emittenti radiofoniche e televisive locali e i Soggetti politici.

Emittenti radiofoniche e televisive locali:

Entro il 16 agosto 2022 (ore 12.00) le emittenti che intendono trasmettere i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) (art. 13, comma 1, del Regolamento):

- a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che è reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta;
- b) inviano al Corecom Veneto, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lett. a) – MAG 1, correlata della dichiarazione preliminare alla messa in onda dei messaggi autogestiti a titolo gratuito (vedi allegato), mediante una delle seguenti modalità:

PEC: corecom@consiglioveneto.legalmail.it

E-mail: parcondicio.corecom@consiglioveneto.it

In caso di variazione successiva del numero dei contenitori e della loro collocazione nel palinsesto, le emittenti invieranno il modello MAG 2 (vedi allegato).

Per quanto riguarda il rimborso in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, occorre evidenziare che i fondi stanziati a tale scopo dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto 18 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2022) per il Veneto, sono già stati in parte utilizzati nella recente campagna elettorale per i referendum abrogativi sulla giustizia e per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 u.s.

Conseguentemente, qualora i fondi erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico a titolo di rimborso non siano sufficienti a rimborsare, in tutto o in parte, tutti i MAG trasmessi, il Corecom Veneto procederà al rimborso solo parziale dei MAG effettivamente trasmessi, senza che al Corecom stesso possa essere imputata alcuna responsabilità in merito.

Soggetti politici:

- **entro il 26 agosto 2022 (ore 12.00)**, i soggetti politici interessati comunicano alle emittenti le proprie richieste ed inviano al Corecom Veneto - mediante una delle modalità sopra indicate alla lettera a) - il modello MAG 3 con indicate le emittenti radiofoniche e televisive scelte (vedi allegato) (art. 13, comma 2 del Regolamento);
- la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Corecom Veneto, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (art. 15, comma 1, del Regolamento);
- la collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce (art. 15, comma 2, del Regolamento).

Le trasmissioni dei messaggi autogestiti gratuiti sono sospese nel giorno in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

NORMATIVA POSTA A DISCIPLINA DEL PERIODO DI PAR CONDICIO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo (approvato con Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004)

Delibera AGCOM n. 299/22/CONS [per le emittenti – nazionali e locali - che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata]

Per informazioni: tel. 041 2701663/1665 – parcondicio.corecom@consiglioveneto.it